Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 25 SETTEMBRE 1982:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(2910)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 25 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

(Da 4547 a 4552)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **678**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in fisica, l'insegnamento fondamentale di « Esperimentazioni fisica (biennale) » è soppresso ed è sostituito dai seguenti due insegnamenti:

esperimentazioni fisica I;
esperimentazioni fisica II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **679**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 74 - nell'art. 74, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari, è incluso il seguente:

educazione sanitaria e alimentare.

Art. 2.

Art. 80 - nell'art. 80, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente:

chimica organica superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **680**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio della facoltà di economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

diritto dell'economia;
legislazione bancaria;
diritto civile;
ricerca operativa;
statistica economica;
istituzioni di economia politica;
analisi economica;
economia urbana e regionale;
diritto privato comparato;
finanza aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
economia delle aziende commerciali;
contabilità industriale;
storia della popolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 1982.

Designazione dei Ministri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;
Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;
Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;
Ravvisata la opportunità di affidare ad altri Ministri l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Decreta:

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di quelli previsti dall'art. 32 della stessa legge sono designati, fino al 31 dicembre 1983, rispettivamente i Ministri on. prof. Claudio Signorile e on. dott. Vincenzo Scotti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Presidente: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1982
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 113
(4648)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 settembre 1982.

Approvazione del modulo Acc. 1/OTI-SF da utilizzare per la dichiarazione, ai fini previdenziali, degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;
Visto in particolare l'art. 14, penultimo comma, del suddetto decreto, che estende a decorrere dal 1° gennaio 1982 ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il principio del versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e del calcolo delle retribuzioni corrisposte dagli istituti previdenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori medesimi, così come indicato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, recante disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;
Considerato che l'art. 1 del citato decreto ministeriale, innovando la materia prevede l'adozione di un modulo per la denuncia, ai fini dell'accertamento ed imposizione dei contributi agricoli unificati, dei lavoratori a tempo indeterminato, contenente la indicazione dei dati occupazionali e retributivi, da valere a decorrere dal 1° gennaio 1982, per tutto il territorio nazionale;

Decreta:

E' approvato l'allegato modulo Acc. 1/OTI-SF per le denunce, ai fini previdenziali (contributivi ed assicurativi), degli operai a tempo indeterminato, da prodursi dai datori di lavoro agricoli agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (S C A U)

DENUNCIA DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E DEI SALARIATI FISSI

ORIGINALE PER LO S C A U

MOD ACC 1/OTI SF

QUADRO A DATI AZIENDALI

ALL UFF PROV S.C.A.U DI ____________

CODICE FISCALE	ANNO	TRIMESTRE

UBICAZIONE FONDI:
- TERRENI SOGGETTI AD ESENZIONE CONTRIBUTIVA ☐ 01
- TERRENI SOGGETTI A RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ☐ 02
- TERRENI NON SOGGETTI AD AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ☐ 03

PR	COM	FR	CODICE CONTRIBUENTE

DENOMINAZIONE SOCIALE		
INDIRIZZO		
C.A.P.	COMUNE E FRAZIONE	PROV.

1) DENOMINAZIONE DEI FONDI E LOCALITÀ	2) TITOLO DEL POSSESSO DEI FONDI	3) NOME DEL PROPRIETARIO DEI FONDI E SUO INDIRIZZO	4) NUMERO PARTITA CATASTALE	5) COLTURE	6) ETTARI	7) BESTIAME SPECIE	NUM. DEI CAPI

QUADRO B: DATI ANAGRAFICI E RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI

		MESE DI GIORNATE	MESE DI RETRIBUZIONI	MESE DI GIORNATE	MESE DI RETRIBUZIONI	MESE DI GIORNATE	MESE DI RETRIBUZIONI	TRIMESTRE GIORNATE	TRIMESTRE RETRIBUZIONI
A COGNOME E NOME; B DATA NASCITA; C SESSO; D PROV.; E COMUNE DI NASCITA; F MATRICOLA	O GIORNATE LAVORO RETRIB. PER INTERO =								
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZ.); COMUNE; PROV.; C.A.P.; H NUOVO ISCRITTO; I CATEGOR. CONTRATT.; L DATA ASS.; M DATA CESS.; N QUAL.	P GIORNATE NON LAVORATE E RETRIB. PARZIAL. =								
A COGNOME E NOME; B DATA NASCITA; C SESSO; D PROV.; E COMUNE DI NASCITA; F MATRICOLA	O GIORNATE LAVORO RETRIB. PER INTERO =								
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZ.); COMUNE; PROV.; C.A.P.; H NUOVO ISCRITTO; I CATEGOR. CONTRATT.; L DATA ASS.; M DATA CESS.; N QUAL.	P GIORNATE NON LAVORATE E RETRIB. PARZIAL. =								
A COGNOME E NOME; B DATA NASCITA; C SESSO; D PROV.; E COMUNE DI NASCITA; F MATRICOLA	O GIORNATE LAVORO RETRIB. PER INTERO =								
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZ.); COMUNE; PROV.; C.A.P.; H NUOVO ISCRITTO; I CATEGOR. CONTRATT.; L DATA ASS.; M DATA CESS.; N QUAL.	P GIORNATE NON LAVORATE E RETRIB. PARZIAL. =								
A COGNOME E NOME; B DATA NASCITA; C SESSO; D PROV.; E COMUNE DI NASCITA; F MATRICOLA	O GIORNATE LAVORO RETRIB. PER INTERO =								
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZ.); COMUNE; PROV.; C.A.P.; H NUOVO ISCRITTO; I CATEGOR. CONTRATT.; L DATA ASS.; M DATA CESS.; N QUAL.	P GIORNATE NON LAVORATE E RETRIB. PARZIAL. =								
A COGNOME E NOME; B DATA NASCITA; C SESSO; D PROV.; E COMUNE DI NASCITA; F MATRICOLA	O GIORNATE LAVORO RETRIB. PER INTERO =								
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZ.); COMUNE; PROV.; C.A.P.; H NUOVO ISCRITTO; I CATEGOR. CONTRATT.; L DATA ASS.; M DATA CESS.; N QUAL.	P GIORNATE NON LAVORATE E RETRIB. PARZIAL. =								
A COGNOME E NOME; B DATA NASCITA; C SESSO; D PROV.; E COMUNE DI NASCITA; F MATRICOLA	O GIORNATE LAVORO RETRIB. PER INTERO =								
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZ.); COMUNE; PROV.; C.A.P.; H NUOVO ISCRITTO; I CATEGOR. CONTRATT.; L DATA ASS.; M DATA CESS.; N QUAL.	P GIORNATE NON LAVORATE E RETRIB. PARZIAL.								
	TOTALI								

QUADRO C: DICHIARAZIONI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 791, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54, E DEL D.M. 2 GIUGNO 1982, IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO DICHIARA: CHE NEL TRIMESTRE INDICATO NEL QUADRO B) GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO O SALARIATI FISSI ELENCATI NELLA PRESENTE DENUNCIA HANNO PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITÀ E SONO STATI RETRIBUITI PER IL NUMERO DELLE GIORNATE SPECIFICATO PER CIASCUN NOMINATIVO; CHE GLI IMPORTI MENSILI DELLE RETRIBUZIONI PRO-CAPITE SOGGETTE A CONTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, COMPRESE LE RETRIBUZIONI IN NATURA, SONO QUELLI PRECISATI PER CIASCUN NOMINATIVO; CHE L'ORDINAMENTO COLTURALE DELL'AZIENDA È QUELLO INDICATO NEL QUADRO A).

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI AVER CORRISPOSTO AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI ECONOMICI NON INFERIORI / INFERIORI (1) A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI CATEGORIA STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE O PRESENTI IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 24 MARZO 1982, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 MAGGIO 1982, N. 267.

(1) CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA.

DATA ____________ ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE

QUADRO D:

IL DATORE DI LAVORO È COLTIVATORE DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 22.11.1954, N. 1136?

☐ SI ☐ NO

IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE IL NUMERO DEL MODELLO CD 4

____

QUADRO E: DATI RELATIVI AGLI ACCANTONAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO.

NUMERO ORDINE RIFERITO AL LAVORATORE	ANNI PRECEDENTI	ANNO IN CORSO	ACCANTONAMENTO COMPLESSIVO A CREDITO DEL LAVORATORE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

- Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia degli operai agricoli a tempo indeterminato e salariati fissi ai sensi dell'art. 14 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 e del D.M. 2 giugno 1982 (G.U. n. 159 dell'11-6-1982).

  Il modulo deve essere redatto a ricalco in triplice copia; le prime due devono pervenire o essere presentate all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, entro il giorno 10 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. La terza copia dovrà essere conservata dal datore di lavoro, per gli eventuali controlli. Per le denunce presentate direttamente agli Uffici C.A.U. sarà apposta dichiarazione di ricevimento sulla terza copia.
- Per il primo anno di applicazione della normativa sopra richiamata le denunce relative al I, II e III trimestre, dovranno essere presentate o fatte pervenire agli Uffici provinciali C.A.U. entro la data del 10 ottobre 1982.
- I datori di lavoro devono apporre il segno X sul riquadro 01 se conducono fondi ubicati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (territori montani di cui alla lettera *a* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 soggetti ad esenzione contributiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 ultimo comma del D.L. 23 dicembre 1977 n. 942 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537). Se i fondi sono ubicati ad un'altitudine inferiore ai 700 metri s.l.m. in territori dichiarati montani dalla Commissione Censuaria Centrale o fanno parte dei comprensori di bonifica montana di cui alle lettere a) e c) dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o delle zone agricole svantaggiate di cui all'art. 15 della legge 29 dicembre 1977, n. 984 (territori soggetti a riduzione contributiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 primo comma del D.L. n. 942/1977 e dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 sopra citato), il segno X deve essere apposto sul riquadro 02. Se i fondi non sono compresi in alcuna delle predette zone, il segno X deve essere apposto sul riquadro 03 (terreni non soggetti ad agevolazioni contributive). In assenza di qualsiasi contrassegno s'intende che il dichiarante non ha diritto ad alcuna agevolazione contributiva.
- Se i fondi sono compresi soltanto in parte in territori soggetti ad agevolazioni contributive dovranno essere compilati distinti modelli di denuncia relativi, ciascuno, alla mano d'opera impiegata nelle diverse zone.

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A

Dati Aziendali:

- Il Centro Elettronico dello SCAU prestampa per il primo anno, in base alle denunce presentate coi modd. ACC.I/SF ot ind., nel gennaio 1982, la parte anagrafica relativa alla ditta.
- La ditta dovrà completare tale quadro segnando nella casella "trimestre", a seconda che trattasi del primo, secondo, terzo e quarto trimestre, i numeri 1, 2, 3, 4, l'anno di competenza, il codice fiscale.

  È sufficiente che i datori di lavoro dichiarino i dati descrittivi dell'azienda (da 1 a 7) nella prima denuncia trimestrale di ogni anno, sempre che non siano intervenute variazioni.
  al punto 1 va indicata la denominazione del fondo e l'ubicazione;
  al punto 2 va indicato "proprietario", "usufruttuario", "affittuario", ecc.;
  al punto 3 va indicato il nome ed indirizzo del proprietario dei fondi, se diverso dal conduttore;
  al punto 4 va indicata la partita catastale;
  al punto 5 va indicata la coltura praticata;
  al punto 6 va indicata la superficie;
  al punto 7 va indicato il bestiame distinto per specie e per numero di capi.

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

Dati anagrafici dei dipendenti

Nel presente quadro va indicato:
☐ * Numero d'ordine progressivo
a) Cognome nome;
b) data di nascita;
c) sesso - indicare con M maschio e con F femmina;
d) provincia di nascita (sigla);
e) comune di nascita;
f) detto quadro per il primo anno verrà compilato dallo SCAU;
g) indirizzo del lavoratore;
h) contrassegnare con il segno X quando si tratta di lavoratore che non risulti già assicurato come lavoratore agricolo;
i) categoria contrattuale (tradizionale, idraulico forestale, florovivaista, ecc.);
l) data di assunzione del lavoratore;
m) data di cessazione del rapporto di lavoro;
n) qualifica del salario fisso: indicare con 1 i salariati fissi **comuni** - con 2 i salariati fissi **qualificati** - con 3 i salariati fissi **specializzati** e con 4 i salariati fissi **specializzati super**.

* A fianco del nominativo di ciascun lavoratore dovrà essere indicato, nell'apposita casella, un numero progressivo (da 1 a 6). Qualora il numero degli operai impiegati sia superiore a 6 dovrà essere utilizzato un ulteriore modello seguendo la predetta numerazione progressiva (7 - 8 - ecc.).

Dati retributivi dei dipendenti

- **al rigo O** vanno indicate le giornate lavorate o retribuite per intero; nella colonna retribuzioni va indicata anche la retribuzione in natura nonché la retribuzione corrisposta per il periodo di preavviso **non lavorato.** L'importo della retribuzione complessiva mensile deve essere arrotondato a 1.000 lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle 500 lire (art. 1 D.M. 2/6/1982).
- **al rigo P** vanno indicate le giornate non lavorate e retribuite parzialmente; nella colonna retribuzioni va indicata anche la retribuzione in natura, ed il totale va arrotondato come sopra.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono espressamente escluse dalla retribuzione imponibile, ai sensi dell'art. 12 della legge 153, del 30/4/1969, le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

- di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
- di rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
- di indennità di anzianità;
- di indennità di cassa;
- di gratificazione o elargizione concessa "una tantum" a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

Nel quadro E vanno indicati, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, i dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito di ciascun lavoratore per il trattamento di fine rapporto. Il quadro E va compilato soltanto nella denuncia del 4° trimestre o di un precedente trimestre nel quale sia cessato il rapporto di lavoro.

- **il n. 1 del quadro E corrisponde al n. 1 del quadro B; il n. 2 del quadro E corrisponde al n. 2 del quadro B e così di seguito.**

S A N Z I O N I

È passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro è altresì tenuto al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

(4496)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 agosto 1982.

Istituzione di corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 7, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

Sentito il Ministero della marina mercantile;

Sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti corsi teorico-pratici di pronto soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di quattro settimane per un numero di ore non inferiore a 180.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello riportato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 3.

L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture pubbliche sanitarie riconosciute idonee con decreto del Ministro della sanità.

Con lo stesso decreto sono approvati i regolamenti relativi all'espletamento dei corsi, i quali devono prevedere un direttore con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso e dei docenti che abbiano specifica competenza nelle materie relative al programma di cui all'art. 2.

Art. 4.

Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicità a mezzo affissione del calendario e del programma relativi presso le capitanerie di porto almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi.

Le domande di iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite la capitaneria di porto.

Art. 5.

Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzione di presidente, da tre docenti e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Al candidato che abbia superato con esito positivo l'esame conclusivo verrà rilasciato un attestato comprovante il superamento del corso.

Del conseguimento dell'attestato verrà fatta annotazione sul libretto matricolare dell'interessato.

Art. 6.

La spesa derivante dallo svolgimento del corso farà carico al Ministero della sanità sulla base di apposite convenzioni stipulate con le strutture pubbliche sanitarie interessate.

Art. 7.

In via transitoria e per i primi due anni di istituzione dei corsi potranno essere ammessi a sostenere l'esame di cui all'art. 5 coloro che abbiano frequentato corsi, istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aventi programma corrispondente a quello previsto per i corsi di cui ai precedenti articoli.

Roma, addì 7 agosto 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA PER I CORSI DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO

1) *Legislazione sanitaria*:

Organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

Legislazione sugli infortuni e malattie professionali.

Assistenza malattia e invalidità.

Farmacia di bordo (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1973 - decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1976).

Illustrazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1976: elenco dei medicinali della farmacia di bordo, loro uso in relazione alle prescrizioni contenute in un telegramma sanitario del CIRM.

2) *Illustrazione dei termini medico-chirurgici di uso più frequente.*

3) *Nozioni elementari di anatomia e fisiologia del corpo umano*:

Apparato locomotore.
Apparato respiratorio.
Apparato cardiocircolatorio.
Apparato digerente.
Apparato genito-urinario.
Sangue ed organi emopoietici.
Sistema nervoso centrale e periferico e apparato neurosensoriale (organi dei sensi).

4) *Nozioni elementari di semeiotica*:

Rilevazione dei sintomi più importanti per la corretta formulazione di un telegramma sanitario al CIRM.

Esame generale del malato (condizioni fisiche e psichiche, colorito della cute, aspetto delle mucose, itteri, subitteri, ecc.).

Esame dell'apparato respiratorio con riferimento ai principali sintomi (tosse, espettorazione e suoi caratteri, dispnea, cianosi, il dolore toracico, ecc.).

Esame dell'apparato circolatorio (polso, temperatura cutanea e rettale, pressione arteriosa, ritmo cardiaco, angor precordiale, vasi periferici, ecc.).

Esame dell'apparato digerente (principali disturbi digestivi, stipsi, diarrea, itteri, dolore addominale, caratteri delle feci, ecc.).

Apparato genito-urinario (caratteri macroscopici delle urine, gli edemi e loro significati, l'insufficienza renale).

Sangue e organi emopoietici (sintomi delle principali anemie, manifestazioni emorragiche da varie cause, stato di ipovolemia da ferite, ecc.).

Sistema nervoso (il livello di vigilanza, gli stati comatosi, segni di meningismo, segni di deficit neurologico e periferico).

Apparato locomotore (principali segni delle sindromi osteoarticolatori acute e croniche).

Il dolore: importanza della localizzazione e del tipo, ai fini della formulazione di una corretta diagnosi.

5) *Le più comuni sindromi mediche a carattere acuto*:

Apparato respiratorio (bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti, crisi asmatiche, emoftoe, fenomeni allergici che si manifestano a carico delle vie aeree, ecc.).

Apparato cardiocircolatorio (angina pectoris, infarto del miocardio, la sincope circolatoria, lo scompenso cardio-circolatorio, le più importanti aritmie ed il loro significato, lipotimie).

Apparato digerente (sindromi gastroenteriche e da infarto, coliche addominali, addome acuto, emorragie gastro-intestinali, l'ulcera, gli itteri, le pancreatiti acute, sindrome emorroidaria: sua terapia medica).

Apparato genito-urinario (cenni sulle affezioni acute del rene e delle vie urinarie, coliche, disurie).

Malattie dismetaboliche: la gotta - il diabete.

Sistema nervoso (i grandi insulti cerebrali e le più comuni alterazioni della sfera psichica. Nevralgie, vasculopatie cerebrali, epilessia).

Le tossicodipendenze: sindromi di astinenza e da iperdosaggio.

Le più comuni malattie degli organi dei sensi.

Gli ascessi dentari, le tonsilliti, cenni sulle paradenziopatie.

6) *Nozioni generali di pronto soccorso e terapia di urgenza*:

Pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione.

Cenni di pronto soccorso in medicina iperbarica.

Nozioni di terapia medica di urgenza.

Nozioni di terapia chirurgica di urgenza.

Nozioni di terapia traumatologica di urgenza.

7) *Le più comuni sindromi chirurgiche a carattere acuto*:

Apparato digerente: appendicite, occlusione intestinale, ernie, ulcera gastrica e sue complicazioni, emorragie interne, peritonite, litiasi biliare.

Apparato genito-urinario: litiasi renale, ipertrofia prostatica, anuria e ritenzione urinaria.

8) *I più comuni traumatismi*:

Fratture, ivi compreso il trasporto del fratturato, ferite, ustioni, loro gradi e trattamento in relazione, corpi estranei negli occhi, lussazioni, distorsioni, distrazioni, emorragie esterne.

9) *Tecnica pratica di pronto soccorso*:

Applicazione corretta del laccio emostatico, medicazioni, contenzioni delle fratture, fasciature, tecnica di sutura delle ferite, tecnica iniettiva comprese le endovenose e le fleboclisi, cateterismo vescicale, tecniche di respirazione artificiale.

10) *Nozioni di epidemiologia e profilassi*:

Le principali malattie infettive e parassitarie; cenni sulle seguenti malattie: amebiasi, tetano, malaria, dissenteria bacillare, epatite virale, salmonellosi (tifo, paratifo e altre infezioni da salmonelle) tossinfezioni alimentari, teniasi, meningiti, m. reumatica, influenza, parotite, scarlattina, varicella, infezioni erpetiche, pediculosi, scabbia, micosi.

Illustrazione delle malattie quarantenarie: colera, peste, febbre gialla, vaiolo, relative vaccinazioni, loro validità.

Distribuzione geografica delle malattie tropicali.

Elementi di prevenzione.

Malattie trasmesse sessualmente: blenorragia, sifilide, uretriti aspecifiche.

11) *Elementi di assistenza al malato*:

Rilevazione della frequenza e dei caratteri del polso e del respiro, rilevazione della pressione arteriosa, della temperatura corporea.

Mantenimento in condizioni igieniche del malato, alimentazione del malato, esecuzione pratica delle prescrizioni terapeutiche.

12) *L'ambiente di lavoro, fattori di rischio legati all'ambiente ed ai materiali trasportati, nozioni di igiene*:

Nozioni di macro e microclima, malattie da calore e da freddo.

Emergenza in medicina del lavoro e mezzi di protezione personale.

Igiene personale.

Requisiti di un'acqua potabile - Sistemi di potabilizzazione.

Lo smaltimento dei liquami di bordo.

Cenni di igiene alimentare.

Nozioni di tecnica di prevenzione ambientale.

(4534)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 maggio 1982.

Approvazione di metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 6.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prove agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordino della sperimentazione agraria;

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico »;

Viste le direttive n. 70/373/CEE del Consiglio del 20 luglio 1970, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 170 del 3 agosto 1970 e numero 72/275/CEE del Consiglio del 20 luglio 1972, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee numero L 171 del 29 luglio 1972, relative all'introduzione delle modalità di prelevamento dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;

Viste le direttive della commissione: n. 71/250/CEE del 15 giugno 1971, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 155 del 12 luglio 1971, n. 71/393/CEE del 18 novembre 1971, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 279 del 20 dicembre 1971, n. 72/199/CEE del 27 aprile 1972, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 123 del 29 maggio 1972, n. 73/46/CEE del 5 dicembre 1972, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1973, n. 74/203/CEE del 25 marzo 1974, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 108 del 22 aprile 1974, n. 75/84/CEE del 20 dicembre 1974, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 32 del 5 febbraio 1975, n. 76/372/CEE del 1° marzo 1976, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 102 del 15 aprile 1976, n. 78/633/CEE del 15 giugno 1978, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 206 del

29 luglio 1978, con le quali sono stati fissati taluni metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;

Visti i decreti ministeriali: 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975, 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 24 marzo 1977, 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 261 del 22 settembre 1979, con i quali si è provveduto a uniformare le norme nazionali a quelle delle direttive comunitarie di cui innanzi;

Vista la direttiva n. 81/680/CEE della commissione del 30 luglio 1981, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246 del 29 agosto 1981, con la quale si modificano le direttive citate;

Vista la direttiva n. 81/715/CEE della commissione del 31 luglio 1981, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 257 del 10 settembre 1981, con la quale vengono fissati altri metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per uniformare le norme nazionali a quelle delle direttive comunitarie n. 81/680/CEE e n. 81/715/CEE;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione alimenti per il bestiame, relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per animali » descritti nel supplemento n. 6, allegato al presente decreto.

Art. 2.

La parte « Disposizioni generali concernenti i metodi di analisi degli alimenti per animali » di cui all'allegato al presente decreto, sostituisce la parte « Introduzione » dei « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico, supplemento n. 2 », approvati con decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975.

Le disposizioni generali concernenti i metodi di analisi degli alimenti per gli animali di cui al precedente comma si applicano indistintamente all'analisi di tutti i componenti degli alimenti per animali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 6

1. DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I METODI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI

A. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER L'ANALISI.

1. *Oggetto.*

Le modalità qui di seguito descritte riguardano la preparazione per l'analisi dei campioni finali trasmessi ai laboratori di controllo dopo essere stati prelevati conformemente alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978, che fissa le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali.

La preparazione di questi campioni deve assicurare che le aliquote di sostanza previste dai metodi di analisi siano omogenee e rappresentative dei campioni finali.

2. *Precauzioni da adottare.*

Effettuare tutte le operazioni in modo da evitare, nei limiti del possibile, di contaminare il campione o di modificarne la composizione. Effettuare le triturazioni, le miscelazioni e le setacciature con la massima rapidità, esponendo al minimo il campione all'aria e alla luce. Evitare l'impiego di mulini o trituratori capaci di riscaldare eccessivamente il campione. Per gli alimenti particolarmente sensibili al calore si raccomanda la triturazione manuale. Assicurarsi altresì che l'apparecchiatura in sé stessa non costituisca una fonte di contaminazione da oligoelementi.

Se il campione non può essere preparato senza variazione sensibile del contenuto di umidità, quest'ultima va determinata prima e dopo la preparazione, secondo il metodo di dosaggio dell'umidità fissato nei « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico », supplemento n. 2 di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975.

3. *Modo di operare.*

Miscelare intimamente il campione finale, sia per via meccanica, sia a mano. Dividere in due porzioni uguali (se possibile, col metodo dei quarti). Conservare una delle due porzioni in un recipiente appropriato pulito ed asciutto, a chiusura ermetica, e preparare l'altra porzione, o parte rappresentativa di essa, dell'entità di almeno 100 g, nel modo qui di seguito indicato.

3.1. *Alimenti che possono essere macinati tal quali.*

Salvo specifiche indicazioni dei metodi di analisi, onde evitare ogni macinazione superflua, setacciare la totalità del campione su un setaccio a maglie quadrate di un millimetro di lato (conforme alla raccomandazione ISO R 565). Macinare la parte eventualmente residua e passarla attraverso lo stesso setaccio.

Mescolare il campione setacciato e raccoglierlo in un recipiente appropriato pulito ed asciutto, provvisto di chiusura ermetica. Mescolare di nuovo immediatamente prima di prelevare l'aliquota per l'analisi.

3.2. *Alimenti che possono essere macinati dopo essiccazione.*

Salvo specifiche indicazioni dei metodi di analisi, essiccare il campione, in modo da portarne il contenuto di umidità all'8-12%, applicando il procedimento di preessiccazione indicato al punto 4.3. del metodo di dosaggio dell'umidità menzionato al precedente punto 2. Procedere poi come indicato al punto 3.1.

3.3. *Alimenti liquidi o semiliquidi.*

Raccogliere il campione in un recipiente appropriato pulito ed asciutto, provvisto di chiusura ermetica. Mescolarlo intimamente, immediatamente prima di prelevare le aliquote per l'analisi.

3.4. *Altri alimenti.*

Se il campione non può essere preparato secondo uno dei procedimenti qui sopra indicati, applicare qualsiasi altro procedimento di preparazione appropriato ad ottenere aliquote per l'analisi omogenee e rappresentative dei campioni finali.

4. *Conservazione dei campioni.*

Conservare i campioni a temperatura tale da non alterare la loro composizione. Per i campioni destinati all'analisi di vitamine o di prodotti particolarmente sensibili alla luce, utilizzare recipienti in vetro scuro.

B. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I REATTIVI E L'APPARECCHIATURA DA UTILIZZARE SECONDO I METODI DI ANALISI.

1. Salvo specifiche indicazioni dei metodi di analisi, tutti i reattivi devono essere di purezza analitica (p.a.). Per l'analisi degli oligoelementi, la purezza dei reattivi dev'essese controllata con una prova in bianco. A seconda del risultato ottenuto, può rendersi necessaria una purificazione supplementare.

2. Le operazioni di dissoluzione, diluizione, risciacquo o lavaggio, menzionate nei metodi di analisi senza precisazioni sulla natura del solvente o del diluente, implicano l'impiego di acqua. Di norma, l'acqua deve essere demineralizzata o distillata. In casi particolari, indicati nei metodi di analisi, essa deve essere sottoposta a procedimenti specifici di purificazione.

3. Tenuto conto dell'abituale attrezzatura dei laboratori di controllo l'apparecchiatura descritta nei metodi di analisi si limita agli strumenti e agli apparecchi speciali o che impongano esigenze specifiche. Questo materiale deve essere ben pulito, soprattutto per le determinazioni di quantità assai piccole di sostanze.

C. APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

1. In generale, per la determinazione di una sostanza negli alimenti per animali è stabilito un solo metodo di analisi. Qualora sia fissato più di un metodo, il metodo applicato dal laboratorio di controllo deve essere menzionato sul certificato di analisi.

2. Sul certificato di analisi deve essere indicato il valore medio ottenuto in base ad almeno due determinazioni, effettuate su aliquote distinte di sostanza, la cui ripetibilità sia soddisfacente.

Il risultato deve essere espresso secondo le indicazioni fornite nei metodi di analisi con un numero appropriato di cifre significative, e se necessario dev'essere corretto in funzione del contenuto di umidità del campione finale prima della preparazione.

D. AVVERTENZA.

Le presenti disposizioni generali sostituiscono la parte « Introduzione » dei « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico, supplemento n. 2 », approvati con decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975.

Tali disposizioni generali si applicano indistintamente all'analisi di tutti i componenti degli alimenti per animali.

2. DOSAGGIO DELL'AVOPARCINA *per diffusione in agar*

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il presente metodo permette di dosare l'avoparcina nei mangimi e nelle premiscele. Il limite inferiore di dosaggio è di 2 mg/kg (2ppm). La presenza di antibiotici polietere può interferire nel dosaggio (1).

2. PRINCIPIO.

Il campione viene estratto con una miscela acetone-acqua-acido cloridrico. L'estratto è centrifugato e la sua attività antibiotica è determinata misurando la diffusione dell'avoparcina su terreno agarizzato insemenzato con *Bacillus subtilis.* La diffusione è rivelata dalla formazione di aloni di inibizione del microorganismo. Si ammette che il diametro di tali aloni sia direttamente proporzionale al logaritmo della concentrazione di antibiotico nel campo delle concentrazioni utilizzate.

3. MICROORGANISMO: BACILLUS SUBTILIS ATCC 6633 (NCIB 8054).

3.1. *Conservazione del ceppo.*

Insemenzare con *Bacillus subtilis* il terreno colturale (4.1.), distribuito in provette a becco di clarino. Incubare per una notte a 30 °C, conservare in frigorifero a 4 °C circa e trapiantare ogni mese.

3.2. *Preparazione della sospensione di spore* (2).

Mediante 2-3 ml di acqua sterilizzata, raccogliere la patina di una agar-coltura (3.1.), preparata di recente. Con tale sospensione, insemenzare una bottiglia di Roux contenente 300 ml del terreno di coltura (4.1.); incubare per 3-5 giorni a 30 °C. Dopo controllo della sporulazione al microscopio, raccogliere le spore con 15 ml di etanolo (4.2.) e omogenizzare. Questa sospensione può essere conservata per almeno 5 mesi alla temperatura di 4 °C circa.

4. TERRENI COLTURALI E REATTIVI.

4.1. *Terreno di mantenimento del ceppo* (3).

Peptone	6,0 g
Triptone	4,0 g
Estratto di lievito	3,0 g
Estratto di carne	1,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar	15,0 g
Acqua q.b. a.	1000 ml

pH 6,5 (dopo sterilizzazione)

(1) Ad esempio monensin sodio e lasalocid sodio.

(2) Possono essere impiegati altri metodi, purché sia dimostrato che essi diano sospensioni di spore analoghe.

(3) Si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati.

4.2. *Etanolo al* 20 % (*v/v*): diluire 200 ml di etanolo con 800 ml di acqua.

4.3. *Acido cloridrico, d* : 1,18 — 1,19.

4.4. *Soluzione 2M di idrossido di sodio.*

4.5. *Tampone fosfato* 0,1 *M*:

Fosfato monopotassico, KH_2PO_4 . . . . 13,6 g

Acqua q.b.a. . . . . . . 1000 ml

Portare il pH a 4,5

4.6. *Miscela acetone-acqua-acido cloridrico* (4.3.): 65/32,5/2,5 (v/v/v).

4.7. *Sostanza di riferimento*: solfato di avoparcina ad attività nota.

5. SOLUZIONI DI RIFERIMENTO.

Sciogliere nel tampone fosfato (4.5.) una quantità di sostanza di riferimento (4.7.) esattamente pesata e prossima ai 10 mg; diluire col tampone in modo da ottenere una soluzione madre di avoparcina contenente 100 µg/ml. Se conservata a 4 °C in bottiglia tappata, questa soluzione è stabile per sette giorni.

5.1. *Per le premiscele.*

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive col tampone fosfato (4.5.) le seguenti soluzioni:

S_8 . . . . 4 µg/ml
S_4 . . . . 2 »
S_2 . . . . 1 »
S_1 . . . . 0,5 »

5.2. *Per i mangimi.*

A partire dalla soluzione madre, preparare per diluizioni successive col tampone fosfato (4.5.) le seguenti soluzioni:

S_8 . . . . 2 µg/ml
S_4 . . . . 1,0 »
S_2 . . . . 0,5 »
S_1 . . . . 0,25 »

6. PREPARAZIONE DELL'ESTRATTO E DELLE SOLUZIONI.

6.1. *Premiscele.*

Pesare, con l'approssimazione di 10 mg, una quantità di campione contenente da 10 a 100 mg di avoparcina; travasare in pallone tarato da 100 ml, aggiungere 60 ml della miscela (4.6.) e sottoporre per 15 minuti ad agitazione meccanica. Verificare il pH e, se necessario, portarlo a 2 con acido cloridrico (4.3.). Portare a volume con la miscela (4.6.) ed omogeneizzare. Filtrare una parte del liquido su carta da filtro adatta (p.e. Whatman n. 1), scartando i primi cinque ml di filtrato. Prelevare un'aliquota e portare il pH a 4,5 con la soluzione di idrossido di sodio (4.4.). Diluire questa soluzione con tampone fosfato (4.5.), fino ad ottenere una concentrazione presunta in avoparcina, pari a 4 µg/ml (= U_8).

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive col tampone fosfato (4.5.) le soluzioni U_4 (concentrazione presunta: 2 µg/ml), U_2 (concentrazione presunta: 1 µg/ml) ed U_1 (concentrazione presunta: 0,5 µg/ml).

6.2. *Mangimi.*

Pesare 50,0 g di campione, aggiungere 100 ml della miscela (4.6.) e sottoporre per 30 minuti ad agitazione meccanica. Chiarificare l'estratto per centrifugazione (in provette tappate), prelevare un'aliquota dell'estratto limpido (cfr. tabella più oltre) e portare il pH a 4,5 con la soluzione di idrossido di sodio (4.4.). Diluire la soluzione con tampone fosfato (4.5.) per ottenere la soluzione U_8 (cfr. tabella più oltre).

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive col tampone fosfato (4.5.) le soluzioni U_4 (concentrazione presunta: 1,0 µg/ml), U_2 (concentrazione presunta: 0,5 µg/ml) ed U_1 (concentrazione presunta: 0,25 µg/ml).

Tenore presunto in avoparcina (mg/kg) . . .	5	7,5	10	15	20	40
Peso del campione in g (± 0,1 g)	50	50	50	50	50	50
Volume della miscela (4.6.) (ml)	100	100	100	100	100	100
Volume dell'estratto limpido (ml)	20	15	20	15	20	10
Volume finale (ml): U_8	25	25	50	50	100	100
Concentrazione presunta U_8 in µg/ml	2	2 circa	2	2 circa	2	2

7. MODALITA' DI DOSAGGIO.

7.1. *Inoculazione del terreno di coltura.*

Con la sospensione di spore (3.2.), insemenzare alla temperatura di 50-60 °C il terreno base per il dosaggio (4.1.). Mediante saggi preliminari su piastre col terreno (4.1.), determinare la quantità d'inoculo che consenta di ottenere, per le diverse concentrazioni in avoparcina, aloni d'inibizione che abbiano la maggiore estensione possibile e che siano ancora netti.

7.2. *Preparazione delle piastre.*

La diffusione in agar si effettua su piastre, con le quattro concentrazioni della soluzione di riferimento (S_8, S_4, S_2, S_1) e le quattro concentrazioni dell'estratto (U_8, U_4, U_2, U_1). Ogni piastra deve necessariamente contenere le quattro concentrazioni della sostanza di riferimento e dell'estratto. A tale scopo, impiegare piastre di dimensioni tali che possano contenere nel terreno agarizzato almeno 8 pozzetti del diametro di 10-13 mm, i cui centri non siano distanti fra loro meno di 30 mm. Si possono adoperare come piastre delle lastre di vetro piane, provviste di un anello di alluminio o di materiale plastico del diametro di 200 mm e dell'altezza di 20 mm.

Versare nelle piastre una quantità di terreno (4.1.), insemenzato come indicato al punto (7.1.), che permetta di ottenere uno strato dello spessore di 2 mm circa (60 ml per una piastra di 200 mm di diametro). Lasciar solidificare, praticare i pozzetti e deporvi dei volumi esattamente misurati delle soluzioni della sostanza di riferimento e dell'estratto (da 0,10 a 0,15 ml per pozzetto a secondo del diametro). Le operazioni descritte vanno ripetute almeno quattro volte per ogni concentrazione, in modo da ottenere per ciascuna determinazione 32 aloni di inibizione.

7.3. *Incubazione.*

Incubare le piastre per 16-18 ore, alla temperatura di 30 °C.

8. VALUTAZIONE.

Misurare il diametro degli aloni di inibizione con l'approssimazione di 0,1 mm. Per ogni concentrazione, registrare le misure medie su carta semilogaritmica, riportando il logaritmo delle concentrazioni in funzione del diametro dell'alone di inibizione. Tracciare le rette più appropriate per la soluzione di riferimento e per l'estratto, procedendo ad esempio come segue.

Determinare il punto più appropriato per il livello più basso della soluzione di riferimento (SL) mediante la formula:

$$(a)\ SL = \frac{7s_1 + 4s_2 + s_4 - 2s_8}{10}$$

Determinare il punto più appropriato per il livello più elevato della soluzione di riferimento (SH) mediante la formula:

$$(b)\ SH = \frac{7s_8 + 4s_4 + s_2 - 2s_1}{10}$$

Determinare allo stesso modo i punti più appropriati per l'estratto al livello più basso (UL) ed al livello più alto (UH) sostituendo nelle formule sopra riportate i valori di s_1, s_2, s_4 e s_8 con quelli di u_1, u_2, u_4 ed u_8.

Riportare i valori di SL ed SH sullo stesso grafico. Congiungendo i due punti si ottiene la retta più appropriata per la soluzione standard. Procedendo allo stesso modo per UL ed UH si ottiene la retta più appropriata per l'estratto.

In mancanza di interferenze le rette dovrebbero essere parallele. In pratica, esse sono considerate parallele allorché (SH — SL) ed (UH — UL) non differiscono fra loro di più del 10 % della loro media.

Se le rette non sono parallele, è possibile eliminare sia u_1 ed s_1, sia u_8 e s_8. I valori SL, SH, UL ed UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti:

$$(a')\ SL = \frac{5s_1 + 2s_2 - s_4}{6} \quad o \quad \frac{5s_2 + 2s_4 - s_8}{6}$$

$$(b')\ SH = \frac{5s_4 + 2s_2 - s_1}{6} \quad o \quad \frac{5s_8 + 2s_4 - s_2}{6}$$

e mediante formule analoghe per UL ed UH. Se si utilizza quest'alternativa, bisogna verificare il parallelismo delle rette nel modo sopra descritto. Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti, ciò va indicato sul certificato di analisi.

Quando le rette sono considerate parallele, calcolare il logaritmo dell'attività relativa (log A) con una delle formule seguenti:

Per 4 punti:

$$(c)\ \log.\ A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 + u_8 - s_1 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0{,}602}{u_4 + u_8 + s_4 + s_8 - u_1 - u_2 - s_1 - s_2}$$

Per 3 punti:

$$(d)\ \log.\ A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 - s_1 - s_2 - s_4) \times 0{,}401}{u_4 + s_4 - u_1 - s_1}$$

o

$$(d')\ \log.\ A = \frac{(u_2 + u_4 + u_8 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0{,}401}{u_8 + s_8 - u_2 - s_2}$$

Attività reale = attività presunta × attività relativa.

Se l'attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0, ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell'estratto o, eventualmente, delle soluzioni di riferimento. Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta, il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi.

Allorché le rette non sono considerate parallele, ripetere la determinazione. Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo, la determinazione deve essere considerata insoddisfacente.

9. RIPETIBILITÀ.

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non dovrà eccedere:

2 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti in avoparcina da 2 a 10 mg/kg;

il 20 % del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg;

5 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti da 25 a 50 mg/kg;

il 10 % del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg.

3. Dosaggio del monensin sodio *per diffusione in agar*

1. Oggetto e campo d'applicazione.

Il presente metodo permette di dosare il monensin sodio nei mangimi e nelle premiscele. Il limite inferiore di dosaggio è di 10 mg/kg (10 ppm) (1).

2. Il campione viene estratto con metanolo al 90 %.

L'estratto è sottoposto a trattamenti appropriati al contenuto in monensin sodio del campione. La sua attività antibiotica è determinata misurando la diffusione del monensin sodio su terreno agarizzato insemenzato con *Bacillus subtilis*. La diffusione è rivelata dalla formazione di aloni di inibizione del microrganismo. Si ammette che il diametro di tali aloni sia direttamente proporzionale al logaritmo della concentrazione di antibiotico nel campo di concentrazioni utilizzate.

La sensibilità del metodo è ridotta dalla presenza di ioni sodio.

3. Microrganismo: Bacillus subtilis ATCC 6633 (NCIB 8054).

3.1. *Conservazione del ceppo.*

Insemenzare con *Bacillus subtilis* il terreno colturale (4.1.), distribuito in provette a becco di clarino. Incubare per una notte a 30 °C, conservare in frigorifero a 4 °C circa e trapiantare ogni mese.

3.2. *Preparazione della sospensione di spore* (2).

Mediante 2-3 ml di acqua sterilizzata, raccogliere la patina di una agar-coltura (3.1.), preparata di recente. Con tale sospensione, insemenzare una bottiglia di Roux contenente 300 ml del terreno di coltura (4.1.); incubare per 3-5 giorni a 30 °C. Dopo controllo della sporulazione al microscopio, raccogliere le spore con 15 ml di etanolo (4.3.) e omogenizzare. Questa sospensione può essere conservata per almeno 5 mesi alla temperatura di 4 °C circa.

4. Terreni colturali e reattivi.

4.1. *Terreno di mantenimento del ceppo* (3).

Triptone	10,0 g
Estratto di lievito	3,0 g
Estratto di carne	1,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar (secondo la qualità) . . .	da 10,0 a 20,0 g
Acqua q.b.a.	1.000 ml

pH 6,5 (dopo sterilizzazione)

4.2. *Terreno di base per il dosaggio.*

Glucosio	10,0 g
Estratto di lievito	2,5 g
Fosfato bipotassico, K_2HPO_4 . .	0,69 g
Fosfato monopotassico, KH_2PO_4 . .	0,45 g
Agar (secondo la qualità) . . .	da 10,0 a 20,0 g
Acqua q.b.a.	1.000 ml

pH 6,0 (dopo sterilizzazione)

4.3. Etanolo al 20 % (v/v): diluire 200 ml di etanolo con 800 ml di acqua.

4.4. Metanolo, anidro.

4.5. Metanolo al 90 % (v/v): diluire 900 ml di metanolo (4.4.) con 100 ml d'acqua.

4.6. Metanolo al 50 % (v/v): diluire 500 ml di metanolo (4.4.) con 500 ml d'acqua.

4.7. Ossido d'alluminio, granulato (Alcoa F, 20 mesh; Activated Alumina UG1: F. Lancaster and Co., o equivalente).

4.8. Sostanza di riferimento: monensin sodio di attività nota (disponibile segnatamente presso l'International Laboratory for Biological Standards, Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Gran Bretagna).

5. Apparecchiatura.

5.1. Evaporatore rotante, provvisto di pallone a fondo rotondo da 250 ml.

5.2. Tubo per cromatografia, in vetro (diametro interno: 25 mm, lunghezza: 400 mm), recante ad un'estremità un'apertura affusolata del diametro di 2 mm.

5.3. Tubo per cromatografia, in vetro (diametro interno: 11 mm, lunghezza: 300 mm circa), recante ad un'estremità un'apertura affusolata del diametro di 2 mm.

6. Soluzione di riferimento.

Sciogliere in metanolo (4.4.) una quantità esattamente pesata di sostanza di riferimento (4.8.) e diluire in modo da ottenere una soluzione madre di monensin sodio contenente 800 µg/ml. Se conservata a 4 °C in bottiglia chiusa, questa soluzione è stabile per due settimane.

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive con metanolo al 50% (4.6.) le seguenti soluzioni:

S_8	8 µg/ml
S_4	4 »
S_2	2 »
S_1	1 »

7. Preparazione dell'estratto.

7.1. *Estrazione.*

7.1.1. *Premiscele.*

Pesare una quantità di campione di 2,0 g, aggiungere 100 ml di metanolo al 90% (4.5.), omogeneizzare, poi centrifugare per qualche minuto. Diluire il super-

(1) 1 mg di monensin sodio equivale a 1000 unità « UK ».

(2) Possono essere impiegati altri metodi, purché sia dimostrato che essi diano sospensioni di spore analoghe.

(3) Si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio di composizione analoga, purché dia gli stessi risultati.

natante con metanolo al 50% (4.6.), fino ad ottenere una concentrazione presunta in monensin pari ad 8 µg/ml (=U_8).

7.1.2. *Alimenti con tenore in monensin sodio non inferiore a 50 ppm.*

Pesare una quantità di campione da 10,0 a 20,0 g, aggiungere 100 ml di metanolo al 90% (4.5.), omogeneizzare per 15 minuti e lasciare riposare.

Introdurre un tampone di cotone nell'apertura affusolata del tubo di vetro (5.2.); aggiungere ossido di alluminio (4.7.), impartendo leggere scosse al tubo, finché la colonna raggiunga l'altezza di 75-80 mm.

Decantare l'estratto sulla colonna di ossido di alluminio e raccogliere il filtrato. Prelevare 30 ml del filtrato e diluirli con acqua a 50 ml.

Diluire poi con metanolo al 50% (4.6.) fino ad ottenere una concentrazione presunta in monensin sodio pari a 8 µg/ml (=U_8).

7.1.3. *Alimenti con tenore in monensin sodio inferiore a 50 ppm (fino al limite di 10 ppm).*

Pesare una quantità di campione da 10,0 a 20,0 g, aggiungere 100 ml di metanolo al 90% (4.5.) ed omogeneizzare per 15 minuti. Centrifugare in modo da ottenere un estratto limpido.

Per un campione il cui contenuto in monensin sodio è di 20 ppm, prelevare 40 ml del supernatante; per un campione il cui contenuto è di 10 ppm, prelevarne 80 ml. Portare a secco con l'evaporatore rotante (5.1.), a temperatura non superiore a 40 °C. Disciogliere il residuo in 10 ml di metanolo al 90% (4.5.).

Introdurre un tampone di cotone nell'apertura affusolata del tubo di vetro (5.3.); aggiungere ossido di alluminio (4.7.), impartendo leggere scosse al tubo, finché la colonna raggiunga l'altezza di 75-80 mm.

Decantare la soluzione metanolica del residuo sulla colonna di ossido di alluminio e raccogliere il filtrato. Lavare la colonna con 10 ml di metanolo al 90% (4.5.) ed aggiungere il liquido di risciacquo al filtrato.

Portare la soluzione a secco con l'evaporatore rotante (5.1.), a temperatura inferiore a 40 °C. Disciogliere il residuo in 10 ml di metanolo anidro (4.4.) e portare a 20 ml con acqua. Centrifugare ad almeno 4.000 g/m per almeno 5 minuti. Diluire poi con metanolo al 50% (4.6.), fino ad ottenere una concentrazione presunta in monensin sodio pari a 8 µg/ml (=U_8).

7.2. *Soluzione dell'estratto.*

A partire dalla soluzione U_8, preparare per diluizioni successive con metanolo al 50% (4.6.) le soluzioni U_4 (concentrazione presunta: 4 µg/ml), U_2 (concentrazione presunta: 2 µg/ml) e U_1 (concentrazione presunta: 1 µg/ml).

8. MODALITA' DI DOSAGGIO.

8.1. *Inoculazione del terreno di coltura.*

Con la sospensione di spore (3.2.), insemenzare il terreno base per il dosaggio (4.2.), alla temperatura di 50-60 °C. Mediante saggi preliminari su piastra col terreno (4.2.), determinare la quantità di inoculo che consente di ottenere, per le diverse concentrazioni in monensin sodio, aloni di inibizione che abbiano la maggiore estensione possibile e che siano ancora netti.

8.2. *Preparazione delle piastre.*

La diffusione in agar si effettua su piastre con le quattro concentrazioni della soluzione di riferimento (S_8, S_4, S_2, S_1) e le quattro concentrazioni dell'estratto (U_8, U_4, U_2, U_1). Ogni piastra deve necessariamente contenere le quattro concentrazioni della sostanza di riferimento e dell'estratto. A tale scopo, impiegare piastre di dimensioni tali che possano contenere nel terreno agarizzato almeno 8 pozzetti del diametro di 10-13 mm, i cui centri non siano distanti fra loro meno di 30 mm. Si possono adoperare come piastre delle lastre di vetro piane provviste di un anello di alluminio o di materiale plastico del diametro di 200 mm e dell'altezza di 20 mm.

Versare nelle piastre una quantità di terreno (4.2.), insemenzato come indicato al punto (8.1.), che permetta di ottenere uno strato dello spessore di 2 mm circa (60 ml per una piastra di 200 mm di diametro). Lasciar solidificare, praticare i pozzetti e deporvi dei volumi esattamente misurati delle soluzioni della sostanza di riferimento e dell'estratto (da 0,10 a 0,15 ml per pozzetto a seconda del diametro). Le operazioni descritte vanno ripetute almeno quattro volte per ogni concentrazione, in modo da ottenere per ciascuna determinazione 32 aloni di inibizione.

8.3. *Incubazione.*

Incubare le piastre per 18 ore circa, alla temperatura di 35-37 °C.

9. VALUTAZIONE.

Misurare il diametro degli aloni di inibizione con l'approssimazione di 0,1 mm. Per ogni concentrazione, registrare le misure medie su carta semilogaritmica, riportando il logaritmo delle concentrazioni in funzione del diametro dell'alone di inibizione. Tracciare le rette più appropriate per la soluzione di riferimento e per l'estratto, procedendo ad esempio come segue.

Determinare il punto più appropriato per il livello più basso della soluzione di riferimento (SL) mediante la formula:

$$\text{(a)}\quad SL = \frac{7s_1 + 4s_2 + s_4 - 2s_8}{10}$$

Determinare il punto più appropriato per il livello più elevato della soluzione di riferimento (SH) mediante la formula:

$$\text{(b)}\quad SH = \frac{7s_8 + 4s_4 + s_2 - 2s_1}{10}$$

Determinare allo stesso modo i punti più appropriati per l'estratto al livello più basso (UL) ed al livello più alto (UH) sostituendo nelle formule sopra riportate i valori di s_1, s_2, s_4 e s_8 con quelli di u_1, u_2, u_4 ed u_8.

Riportare i valori di SL ed SH sullo stesso grafico. Congiungendo i due punti si ottiene la retta più appropriata per la soluzione standard. Procedendo allo stesso modo per UL ed UH si ottiene la retta più appropriata per l'estratto.

In mancanza di interferenze le rette dovrebbero essere parallele. In pratica, esse sono considerate parallele allorché (SH — SL) ed (UH — UL) non differiscono fra loro di più del 10% della loro media.

Se le rette non sono parallele, è possibile eliminare sia u_1 ed s_1, sia u_8 e s_8. I valori SL, SH, UL e UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti:

$$(a') \quad SL = \frac{5s_1 + 2s_2 - s_4}{6} \quad o \quad \frac{5s_2 + 2s_4 - s_8}{6}$$

$$(b') \quad SH = \frac{5s_1 + 2s_2 - s_1}{6} \quad o \quad \frac{5s_8 + 2s_4 - s_2}{6}$$

e mediante formule analoghe per UL ed UH. Se si utilizza quest'alternativa, bisogna verificare il parallelismo delle rette nel modo sopra descritto. Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti, ciò va indicato sul certificato di analisi.

Quando le rette sono considerate parallele, calcolare il logaritmo dell'attività relativa $(\log. A)_1$ con una delle formule seguenti:

Per 4 punti:

$$(c) \quad \log A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 + u_8 - s_1 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0,602}{u_4 + u_8 + s_4 + s_8 - u_1 - u_2 - s_1 - s_2}$$

Per 3 punti:

$$(d) \quad \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 - s_1 - s_2 - s_4) \times 0,401}{u_4 + s_4 - u_1 - s_1}$$

o

$$(d') \quad \log. A = \frac{(u_2 + u_4 + u_8 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0,401}{u_8 + s_8 - u_2 - s_2}$$

Attività reale = attività presunta × attività relativa.

Se l'attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0, ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell'estratto o, eventualmente, delle soluzioni di riferimento.

Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta, il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi.

Allorché le rette non sono considerate parallele, ripetere la determinazione. Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo, la determinazione deve essere considerata insoddisfacente.

9. RIPETIBILITA'.

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non dovrà eccedere:

il 20% del risultato più elevato per i contenuti in monensin sodio da 10 a 25 mg/kg;

5 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti da 25 a 50 mg/kg;

il 10% del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(4448)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 137,5 miliardi, ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'anno finanziario 1982.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto, in particolare, l'art. 5, settimo comma, della predetta legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visti i pareri espressi, rispettivamente, dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in data 23 giugno 1980 e dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, in data 10 luglio 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 luglio 1980;

Ritenuto di dover trasferire, per l'esercizio 1982, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i contributi per le imprese, che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento, per le necessarie modificazioni degli scarichi;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è impegnata — per le finalità esposte in premessa — la somma di lire 137,5 miliardi, per l'esercizio 1982, come segue:

Regioni e province autonome	Somme (migliaia di lire)
Bolzano	2.213.751
Trento	1.959.375
Piemonte	11.175.298
Valle d'Aosta	255.077
Lombardia	25.323.313
Veneto	8.950.821
Friuli-Venezia Giulia	2.258.687
Liguria	2.636.639
Emilia-Romagna	12.572.544
Toscana	7.171.560
Umbria	2.264.299
Marche	3.256.493
Lazio	6.755.228
Abruzzo	3.898.944

Regioni e province autonome	Somme (migliaia di lire)
Molise	695.498
Campania	13.587.533
Puglia	10.838.943
Basilicata	1.940.983
Calabria	3.081.883
Sicilia	10.070.584
Sardegna	6.592.547
Totale	137.500.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 57

(4564)

DECRETO 13 luglio 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 105,940 miliardi, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale, terzo trimestre 1982, parte conto capitale).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la successiva legge di conversione n. 33/80;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE 24 marzo 1982, con la quale si è provveduto alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse — come indicato nella tabella allegata alla predetta delibera CIPE 24 marzo 1982 — per le finalità ed alle condizioni ivi riportate;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per il terzo trimestre dell'esercizio 1982 — finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, con possibilità di utilizzo anche per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative attrezzature — sono impegnate, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	8.590.750.000
Valle d'Aosta	232.750.000
Lombardia	16.632.750.000
Bolzano	810.500.000
Trento	877.000.000
Veneto	8.266.500.000
Friuli-Venezia Giulia	2.373.250.000
Liguria	3.474.500.000
Emilia-Romagna	7.485.250.000
Toscana	7.040.500.000
Umbria	1.650.000.000
Marche	2.905.000.000
Lazio	9.534.250.000
Abruzzo	2.601.750.000
Molise	577.750.000
Campania	9.014.500.000
Puglia	7.231.750.000
Basilicata	951.750.000
Calabria	3.453.750.000
Sicilia	9.156.000.000
Sardegna	3.079.750.000
TOTALE	105.940.000.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 58

(4565)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2451/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2452/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2453/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2454/82 della commissione, del 7 settembre 1982, relativo alla fornitura di semolino di granturco al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2455/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1332/82 e (CEE) n. 1498/82 per quanto riguarda il termine per la stipulazione del contratto di ammasso privato di formaggio da riporto e pecorino romano.

Regolamento (CEE) n. 2456/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che stabilisce per la campagna viticola 1982-83 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2457/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 2458/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2254/82 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2459/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2460/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2461/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 2462/82 della commissione, del 9 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 262 *del* 10 *settembre* 1982.

(240/C)

Regolamento (CEE) n. 2463/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2464/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2465/82 della commissione, del 7 settembre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2466/82 della commissione, del 10 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2467/82 della commissione, del 10 settembre 1982, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82, (CEE) n. 273/82 e (CEE) n. 507/82, per quanto riguarda il termine di trasmissione della relazione sull'impiego dei fondi comunitari che deve essere trasmessa all'organismo d'intervento nel quadro delle azioni destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2468/82 della commissione, del 10 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2469/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che rettifica le versioni inglese e tedesca del regolamento (CEE) n. 1822/77 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2470/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che rettifica le versioni danese e francese del regolamento (CEE) n. 1912/82 per quanto concerne le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2471/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2472/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dei limoni originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 2473/82 della commissione, del 10 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 263 *dell'*11 *settembre* 1982.

(241/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA, detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *C* 1/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Biofos - Von Boch	—	—
12 cpr 1 g	24730	27.720
Cefatrix - Ausonia		
8 cps 500 mg	24729	25.980
grat sosp est 100 ml	24729/A	32.460
Colopten - Roussel Maestretti		
os 20 amp 5 ml	24715	5.455
Cort - Ipa		
im iv 1 fl 5 ml 2000 ucd	24723	11.060
Deflogon - Damor		
30 cpr 300 mg	24720	6.980
10 supp 600 mg	24720/A	5.420
pom 50 g	24720/B	3.135
Eupres - Schiapparelli		
7 cpr 100 + 25 mg	24728	4.740
14 cpr 100 + 25 mg	24728	8.665
21 cpr 100 + 25 mg	24728	12.570
« mite » 7 cpr 50 + 25 mg	24728/1	2.915
« mite » 14 cpr 50 + 25 mg	24728/1	5.120
« mite » 21 cpr 50 + 25 mg	24728/1	7.215
Mexitil - Boehringer Ingelheim		
20 cps 200 mg	24718	7.125
40 cps 200 mg	24718	13.190
iv 10 f 250 mg 10 ml	24718/A	9.015
Songar - Valeas		
30 cpr 0,25 mg	24731	3.455
30 cpr 0,5 mg	24731/1	3.485
30 cps 0,25 mg	24731/A	4.205
30 cps 0,5 mg	24731/A1	4.235
Stilamin - Serono		
iv 1 f liof 250 mcg + 1 f solv	24724	40.820
Synflex - Recordati		
30 cps 275 mg	24722	14.630
10 supp	24722/A	10.520
Syntaris - Recordati		
spray nasale 2 fl 12 ml	24721	9.265
Trizina - Francia farm.		
8 cps 500 mg	24734	23.565
grat sosp est 100 ml	24734/A	29.430

ALLEGATO *C* 1/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefamid - Gibipharma	—	—
8 cpr 1 g	23882/C	11.000
Feldene - Pfizer		
10 supp 20 mg	24249/A	6.100
Froben - Formenti		
10 supp 10 mg	24284/B	3.880
Norvedan - LPB		
crema 30 g	22843/B	2.115
crema 50 g	22843/B	2.845
Rifapiam - Piam		
8 cpr 600 mg	23464/B	8.450
Spiropent - De Angeli		
scir 200 ml	24219/A	4.770
Tantum - Angelini		
gel 50 g	20378/G	3.055

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrosilene - Dompè		
6 f liof 160 mg + 6 f	24022/B1	4.545
10 f liof 160 mg + 10 f	24022/B1	6.535
Gastromet - Sigurtà		
25 cpr 400 mg	23608/1	17.660
50 cpr 400 mg	23608/1	33.910
Provenal - Pulitzer		
20 cps 15 mg	23707/1	14.025
30 cps 15 mg	23707/1	20.515
50 cps 15 mg	23707/1	33.255
5 f 3 ml 30 mg	23707/A1	9.055
10 f 3 ml 30 mg	23707/A1	16.845
Treparin - NCSN		
30 cps 15 mg	23797/1	20.605
50 cps 15 mg	23797/1	33.360
5 f 3 ml 30 mg	23797/A1	9.055
10 f 3 ml 30 mg	23797/A1	16.845

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Pevaryl - Cilag		
6 ovuli vag 150 mg	23603/F1	12.015

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
***Antiasmatiche Silbe* - Sigurtà**		
30 cpr 100 mg	**3089**	**920**

(4601)

Provvedimento n. 38/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 30 del 31 luglio 1982;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dalle ore 0 del 25 settembre 1982, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) *Benzine*: prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivi delle imposte:

Benzina super .	L./lt.	1.145
Benzina normale .	»	1.095
Benzina agricola . .	»	394
Benzina pesca e piccola marina:		
Super . .	»	407
Normale .	»	365

Roma, addì 24 settembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
MARCORA

(4655)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 19 luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 9 settembre 1982, n. 656 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 17 settembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] La sospensione del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei territori dei comuni richiamati nell'ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, disposta con la medesima ordinanza, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

[2] E' altresì sospeso sino alla predetta data il versamento dei contributi medesimi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982.

[3] *La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del* 21 *marzo* 1982, *individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 30 *aprile* 1982 *ai sensi dell'articolo* 1, *secondo comma, del decreto-legge* 2 *aprile* 1982, *n.* 129, *convertito, con modificazioni, nella legge* 29 *maggio* 1982, *n.* 303.

[4] Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del triennio successivo senza aggravio di interessi.

Art. 2.

[1] E' sospeso il versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.

[2] Nei comuni colpiti solo in parte dall'evento calamitoso la sospensione si applica ugualmente per l'intero territorio limitatamente alle rate con scadenza anteriore al provvedimento regionale di delimitazione.

[3] Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa senza aggravio di interessi.

Art. 3.

[1] La condizione di iscrizione nelle liste dei disoccupati prevista dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, a far tempo dal 1° gennaio 1982, si intende realizzata se l'iscrizione si è verificata *entro il* 30 *settembre dello stesso anno.*

[2] Per le iscrizioni intervenute successivamente il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente è riconosciuto dal giorno dell'iscrizione.

Art. 3-*bis.*

[1] *La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria* 1980-81, *per gli scopi di cui all'articolo* 2, *numeri* 1) *e* 4), *lettera* a), *del regio decreto-legge* 29 *luglio* 1927, *n.* 1509, *convertito, con modificazioni, nella legge* 5 *luglio* 1928, *n.* 1760, *esigibili nel periodo* 1° *luglio* 1981-30 *giugno* 1982, *prorogata al* 30 *giugno* 1982 *dall'ordinanza n.* 472 *del* 29 *dicembre* 1981 *del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, è ulteriormente prorogata fino al* 31 *dicembre* 1982.

[2] *Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del* 30 *giugno* 1982 *se trattasi di prestito a tasso agevolato.*

[3] *Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 30 *aprile* 1982, *ai sensi dell'articolo* 1, *secondo comma, del decreto-legge* 2 *aprile* 1982, *n.* 129, *convertito, con modificazioni, nella legge* 29 *maggio* 1982, *n.* 303.

Art. 4.

Il presente decreto entra in rigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4626)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

chimica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

sociologia (corso avanzato)

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene;
clinica ortopedica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

andrologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di farmacia:

analisi chimica farmaceutica I (analisi qualitativa).

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia della storiografia antica;
2) filosofia teoretica.

Facoltà di scienze politiche:

storia moderna.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

1) clinica medica generale e terapia medica;
2) clinica medica generale e terapia medica;
3) pediatria;
4) clinica odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

sociologia della letteratura.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

Facoltà di scienze politiche:

politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

biochimica applicata.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

istologia ed embriologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4638)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Napoli alla stessa facoltà dell'Università di Catania.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, è attribuito, unitamente al titolare dott. Domenico Gioffrè, alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Catania.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 315.

(4628)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. S.I.A.M., in San Giorgio a Cremano

Con decreto ministeriale 10 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.824.000, dovuto dalla S.r.l. S.I.A.M., in San Giorgio a Cremano (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dallo art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Buscetto, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 21 mar-

zo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Buscetto, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979, è prolungata per altri tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979, è prolungata per altri tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Atriano stabilimento di Atri (Teramo) e Cadeo (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.G.A.M., con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Crema.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Cima G.B., con sede e stabilimento in S. Giovanni Bianco (Bergamo), è prolungata al 5 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.L.M. - Costruzioni Lavorazioni Metalmeccaniche con stabilimento in Sanseverino (Salerno) è prolungata al 18 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento drietto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. The Erasmo Export Preserving con sede in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pibigas Italiana con sede in Milano e unità a Savona, Rho (Milano), S. Donà di Piave (Venezia), Verona, Pomezia (Roma), Roma, Ravenna, Crespellano (Bologna), Bari, Foggia, Taranto, Catania, Milazzo, Palermo, Scandicci (Firenze), Livorno, Casalnuovo (Napoli), Torino e Cagliari è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kaerner Confezioni con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAMIM con sede in Roma e stabilimento a Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S. Grelle - Officina Meccanica e Carpenteria con sede e stabilimento in Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa con sede legale e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TEX-SAL con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Infissi con sede in Ariccia (Roma), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, numero 675.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SITE Società Industrie Tipografiche Editoriali di Trento, e prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta DANIEL'S S.r.l. con sede in Cagli (Pesaro), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «F.I.T. CERUTTI» con sede in Muggio (Milano) e stabilimento in Muggio e Lissone, e prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nei comuni di Muggio, Lissone, Monza e Desio.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Giulia di Giulianova (Teramo), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l. con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4539)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Lazio

Con il decreto ministeriale emanato nella data di seguito riportata, è stata dichiarata, ai sensi della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 7 settembre 1982, n. 1436

Regione Lazio:

Frosinone: grandinate del 12 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di: Arpino e Santopadre;

Latina: grandinata dell'11 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di: Aprilia, Roccasecca dei Volsci e Priverno;

Roma: gelata del 26 e 27 aprile 1982 in varie località del territorio del comune di Olevano Romano; grandinata del 4 e 5 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di: Gallicano e Roma; grandinata del 7 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di S. Angelo Romano, Guidonia e Mentana; grandinata dell'11 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di: Colonna, Rocca Priora, Montecompatri, Monteporzio Catone, Roma, Velletri, Lariano, Lanuvio, Genzano, Zagarolo, Gallicano e Tivoli;

Viterbo: grandinata dell'11 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Viterbo, Acquapendente, Proceno, Onano, Canino, Ischia di Castro e Farnese.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 22 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1406,050	1406,050	1406,10	1406,050	1406 —	1405,10	1405,950	1406,050	1406,050	1406,05
Dollaro canadese	1147,100	1147,100	1147 —	1147,100	1147 —	1145,50	1146,900	1147,100	1147,100	1147,10
Marco germanico	563,650	563,650	563,20	563,650	563,45	563,30	563,720	563,650	563,650	563,65
Fiorino olandese	513,930	513,930	514,35	513,930	513,85	513,95	513,900	513,930	513,930	513,95
Franco belga	29,173	29,173	29,18	29,173	29,15	29,16	29,170	29,173	29,173	29,20
Franco francese	199,380	199,380	199,10	199,380	199,35	199,25	199,480	199,380	199,380	199,40
Lira sterlina	2412,150	2412,150	2411 —	2412,150	2412 —	2410,75	2413 —	2412,150	2412,150	2412,15
Lira irlandese	1926,600	1926,600	1926 —	1926,600	1927 —	—	1928,500	1926,600	1926,600	—
Corona danese	160,750	160,750	160,70	160,750	160,65	160,40	160,750	160,750	160,750	160,75
Corona norvegese	203,490	203,490	203,45	203,490	203,45	203,50	203,500	203,490	203,490	203,50
Corona svedese	225,950	225,950	225,90	225,950	225,90	226,10	225,950	225,950	225,950	225,95
Franco svizzero	658,870	658,870	659,25	658,870	658,60	658,85	658,600	658,870	658,870	658,90
Scellino austriaco	80,181	80,181	80,20	80,181	80,15	80,10	80,170	80,181	80,181	80,18
Escudo portoghese	16,110	16,110	16 —	16,110	16,15	16,05	16 —	16,110	16,110	16,11
Peseta spagnola	12,479	12,479	12,48	12,479	12,45	12,50	12,478	12,479	12,479	12,47
Yen giapponese	5,350	5,350	5,36	5,350	5,34	5,32	5,350	5,350	5,350	5,35
E.C.U.	1325,930	1325,930	—	1325,930	—	—	1325,930	1325,930	1325,930	—

Media dei titoli del 22 settembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,775
» 5,50 % » » 1969-84	84,725
» 6 % » » 1970-85	79,175
» 6 % » » 1971-86	76,650
» 6 % » » 1972-87	77,425
» 9 % » » 1975-90	72,450
» 9 % » » 1976-91	70,325
» 10 % » » 1977-92	77,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,325
» » » » 1-10-1980/83	100,325
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,725
» » » » 1- 3-1981/84	99,150
» » » » 1- 4-1981/84	99,375
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,075
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,150
» » » 12 % 1- 1-1984	92,750
» » » 12 % 1- 4-1984	91,375
» » » 12 % 1-10-1984	89,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1406 —
Dollaro canadese	1147 —
Marco germanico	563,685
Fiorino olandese	513,915
Franco belga	29,171
Franco francese	199,430
Lira sterlina	2412,575
Lira irlandese	1927,550
Corona danese	160,750
Corona norvegese	203,495
Corona svedese	225,950
Franco svizzero	658,735
Scellino austriaco	80,175
Escudo portoghese	16,055
Peseta spagnola	12,478
Yen giapponese	5,350
E.C.U.	1325,930

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 23 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1411,300	1411,300	1411,25	1411,300	1411,25	1411,25	1411,200	1411,300	1411,300	1411,30
Dollaro canadese	1149,300	1149,300	1149 —	1149,300	1149 —	1149,20	1149,250	1149,300	1149,300	1149,30
Marco germanico	563,510	563,510	563,75	563,510	563,75	563,50	563,390	563,510	563,510	563,50
Fiorino olandese	514,290	514,290	514,60	514,290	514,40	514,30	514,270	514,290	514,290	514,30
Franco belga	29,147	29,147	29,1350	29,147	29,10	29,15	29,134	29,147	29,147	29,15
Franco francese	199,410	199,410	199,25	199,410	199,45	199,40	199,330	199,410	199,410	199,40
Lira sterlina	2416 —	2416 —	2418 —	2416 —	2414 —	2416 —	2417 —	2416 —	2416 —	2416 —
Lira irlandese	1927,400	1927,400	1929 —	1927,400	1927 —	—	1927,500	1927,400	1927,400	—
Corona danese	160,910	160,910	161,10	160,910	160,90	160,90	160,950	160,910	160,910	160,90
Corona norvegese	203,570	203,570	203,75	203,570	203,75	203,60	203,580	203,570	203,570	203,60
Corona svedese	226,300	226,300	226,70	226,300	226,45	226,35	226,330	226,300	226,300	226,35
Franco svizzero	658,450	658,450	658,30	658,450	658,25	658,45	658,500	658,450	658,450	658,50
Scellino austriaco	80,175	80,175	80,27	80,175	80,20	80,15	80,181	80,175	80,175	80,18
Escudo portoghese	16,220	16,220	16 —	16,220	16,15	16,20	16,190	16,220	16,220	16,19
Peseta spagnola	12,490	12,490	12,49	12,490	12,45	12,50	12,490	12,490	12,490	12,49
Yen giapponese	5,355	5,355	5,36	5,355	5,35	5,34	5,356	5,355	5,355	5,35
E.C.U.	132 ,040	1326,040	—	1326,040	—	—	1326,040	1326,040	1326,040	—

Media dei titoli del 23 settembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,775
» 5,50 % » » 1969-84	84,725
» 6 % » » 1970-85	79,175
» 6 % » » 1971-86	76,650
» 6 % » » 1972-87	77,425
» 9 % » » 1975-90	72,450
» 9 % » » 1976-91	70,325
» 10 % » » 1977-92	77,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,620
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,325
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,700
» » » » 1-12-1981/83	99,750
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,350
» » » » 1- 6-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,100
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,125
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,400
» » » 12 % 1-10-1984	89,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1411,250
Dollaro canadese	1149,275
Marco germanico	563,450
Fiorino olandese	514,280
Franco belga	29,140
Franco francese	199,370
Lira sterlina	2416,500
Lira irlandese	1927,450
Corona danese	160,930
Corona norvegese	203,575
Corona svedese	226,315
Franco svizzero	658,450
Scellino austriaco	80,175
Escudo portoghese	16,220
Peseta spagnola	12,490
Yen giapponese	5,355
E.C.U.	1326,040

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TRIESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1966, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste.

Il 10 % di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed ai coniugi superstiti di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore del coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e i coniugi superstiti di personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I coniugi superstiti di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in questo ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione dei candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Trieste in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 in data 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Trieste, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali ed in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei pubblici concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata in regolare bollo della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Trieste.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale od al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché di ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Trieste e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale del contingente ULA di 3ª categoria (punto 3/a art. 29/101), che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendano fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco predetto.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 2 luglio 1982

Il direttore provinciale coordinatore: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 3 Poste, foglio n. 307

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . . il . . . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . . (provincia di . . . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 luglio 1982, n. 25.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma
. . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4490)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'Università della Tuscia (terza qualifica funzionale) per la qualifica di mestiere di « boscaiolo ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(4639)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 263 del 23 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di commesso-agente tecnico e di ragioniere e/o perito aziendale.

Unità sanitaria locale n. 4, in Feltre: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e di fisiokinesiterapista del servizio di recupero e rieducazione funzionale, tutti presso il presidio ospedaliero, stabilimento di Feltre.

Consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo « Trivulzio », in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo presso gli uffici centrali di amministrazione.

Istituto « Giannina Gaslini », in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di personale infermieristico con la qualifica di vigilatrice d'infanzia.

Istituti ospitalieri valdesi - Ospedale valdese, in Torre Pellice: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **16**.

Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 28 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E NORME GENERALI

Art. 1.

Settore di intervento

La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Si intendono per tali i servizi regionali adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata.

Sono esclusi dagli interventi finanziari i servizi di gran turismo ed i servizi col costo a carico del committente.

Ai fini degli interventi sopra indicati, modi, categorie e tipi di trasporto sono quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.

I servizi a fune ammessi ai benefici della presente legge sono quelli in esercizio, che già fruivano dei contributi derivanti dalla applicazione della legge statale 2 agosto 1952, n. 1221.

Gli impianti a fune, nuovi, esistenti o rimessi in esercizio, in particolare quelli che già fruivano in passato dei benefici di cui alla legge citata nel precedente comma, potranno essere ammessi ai contributi di cui alla presente legge, qualora la giunta regionale, su proposta dell'autorità territoriale competente, sentita la competente commissione consiliare, ne abbia preventivamente riconosciuta la necessità, in relazione all'interesse sociale, a particolari condizioni urbanistiche ed ambientali, all'insufficiente disponibilità di altri mezzi pubblici e alle difficoltà di rispondere in altro modo alle esigenze del trasporto pubblico. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sul lago Maggiore, fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alle Regioni, previo risanamento in applicazione dell'art. 18, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La gestione degli interventi finanziari è di norma delegata all'autorità territoriale di cui all'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; per l'area metropolitana torinese dovranno essere previste in apposito provvedimento legislativo, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, d'intesa con le competenti autorità di gestione ed Enti ivi operanti, particolari forme di coordinamento e/o di integrazione ove necessario.

Art 2.

Finalità degli interventi

Le autorità di cui all'art. 1 amministrano i contributi secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di:

organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del piano regionale e dei piani comprensoriali dei trasporti;

assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali;

consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonché la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica.

Art. 3.

Tipi di intervento

E' disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi:

a) al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi;

b) alle spese di esercizio di servizi di linea;

c) al subentro di enti e di aziende nei servizi di trasporto.

Art. 4.

Informazione e documentazione per la gestione degli interventi

Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli enti e le aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire alla Regione e all'autorità di cui all'art. 1 il programma di esercizio, corredato dal conto economico preventivo, dell'attività di competenza regionale, redatto in coerenza con le indicazioni programmatiche della stessa autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.

Alla Regione e alla autorità di cui sopra deve essere presentato entro il 30 maggio di ogni anno il conto economico consuntivo dell'attività di competenza regionale ed entro il 30 settembre il conto economico preventivo, entrambi redatti tenendo conto dello schema-tipo predisposto dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Entro il 30 maggio dovrà altresì essere presentato il bilancio consuntivo annuale dell'intero complesso aziendale, redatto ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

La giunta regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi.

La giunta regionale e le autorità territoriali delegate hanno la facoltà di procedere alla verifica dei documenti contabili presentati dalle aziende e dagli enti.

In nessun caso, l'erogazione del contributo alla singola azienda o ente di trasporto può superare il deficit denunciato nelle dette attività.

Le aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute a fornire, quale documentazione informativa, il rendiconto separato delle dette attività.

Art. 5.

Esclusioni

Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli enti e le aziende che:

non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con l'autorità territoriali di cui all'art. 1, i contributi di lavoro e le leggi sociali;

applicano tariffe diverse da quelle stabilite per i servizi regionali; l'adeguamento tariffario per le aziende pubbliche dovrà avvenire entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle nuove tariffe; variano il programma e le modalità di esercizio, nonché gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una linea senza la preventiva autorizzazione;

non assicurano la regolarità e la normale efficienza dei servizi.

Sono inoltre esclusi dai contributi gli enti e le aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dell'autorità di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria.

Art. 6.

Accertamento ed erogazione dei contributi

La ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale e destinati agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, fra le autorità di cui all'art. 1, è determinata annualmente dalla giunta regionale compatibilmente con le risorse disponibili, tenuto conto del conto economico preventivo, redatto a valori standards, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali delle autorità territoriali, rispondenti ai requisiti dei costi standards, finalizzati all'attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti e approvati dalle stesse autorità e dalla giunta regionale.

La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento e alle spese correnti di esercizio.

Per gli oneri relativi al subentro, la Regione provvede con propri stanziamenti.

Il trasferimento alle autorità di gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro di aziende, viene deliberato dalla giunta regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alla effettiva realizzazione dei programmi.

Gli enti e le aziende devono presentare alle autorità di cui all'art. 1 competente oltre ai documenti finanziari preventivi e consuntivi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge, relativi ai servizi attribuiti alle singole autorità, anche quelli relativi all'intera attività aziendale di trasporti pubblici di linea.

Il trasferimento alle autorità di cui all'art. 1 delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.

Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente:

a) il costo economico standardizzato del servizio, sulla base di una delibera quadro del consiglio regionale, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per aree geografiche, categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto. Il costo economico standardizzato viene determinato sentite la federtrasporti, l'ANAC, la FENIT, le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione, con il concorso degli enti locali interessati, o di quelli eventualmente desumibili dal sistema informativo regionale;

c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti del fondo regionale da erogare alle imprese od esercizi di trasporto, sulla base dei parametri di cui al precedente comma a) per coprire la differenza fra costi e ricavi come sopra stabiliti.

L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli enti e delle aziende i cui servizi interessano più autorità di cui all'art. 1 sono concordati tra le stesse autorità od, in mancanza, sono determinati dalla giunta regionale.

Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli enti e alle aziende beneficiari, le autorità di cui all'art. 1 definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la quota parte dell'onere contributivo di loro competenza anche per quanto concerne i nuovi oneri gestionali conseguenti alla ristrutturazione dei servizi decisa dall'autorità predetta.

Le autorità di cui sopra erogano i contributi agli enti ed alle aziende in rate trimestrali anticipate a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.

L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun ente od azienda interesati entro il mese di luglio dell'anno successivo. Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo.

Art. 7.

Sistema tariffario

La giunta regionale è autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programim di cui al primo comma dell'art. 6 tenendo conto che i ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le tariffe nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto «ricavi-costi» da definirsi dalla giunta regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.

Titolo II

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Art. 8.

Misura del contributo

Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi la Regione concede alle autorità di cui all'art. 1 nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo nella misura massima del 75 % della spesa ammissibile, Iva compresa, per gli investimenti effettuati da enti e da aziende, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 14.

Quando è fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo è commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi quali praticati dalla Cassa depositi e prestiti e dovrà essere garantito dalla Regione con propri mezzi finanziari.

Il contributo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus, di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone terrestri e lacuali;

2) alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento di infrastrutture di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, nel limite del 25 % dell'ammontare annuo del fondo per investimenti, compresi gli interventi autorizzati nel 1981.

Art. 9.

Amministrazione e disciplina del contributo

I contributi in conto capitale devono essere riportati nei bilanci aziendali di cui al precedente art. 4.

Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dall'alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 8 devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti.

E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni gli autobus oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione. In caso di alienazione l'ente o l'azienda deve provvedere al rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.

L'obbligo di non alienare gli autobus oggetto di investimento entro i dieci anni e l'obbligo del rimborso, valgono anche in attuazione di leggi regionali abrogate.

Per i restanti beni oggetto di investimento che hanno beneficiato di contributo regionale, è fatto obbligo di non alienare gli stessi per i periodi così come determinati dalla normativa fiscale relativa all'ammortamento ordinario.

In via eccezionale, qualora le aziende di trasporto, previa autorizzazione regionale e delle autorità competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammesso il trasferimento del materiale rotabile alla azienda subentrante concessionaria dei servizi di competenza regionale, che per le quote residue di ammortamento conserva l'obbligazione verso l'amministrazione regionale di cui al precedente secondo comma.

Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare la indicazione, che evidenzi l'intervento della Regione. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti.

Qualora le aziende destinatarie dei contributi di cui al quinto comma, cessino l'attività di trasporto pubblico collettivo di persone, sono obbligate alla restituzione dei contributi concessi, in proporzione alle quote non maturate del periodo dell'ammortamento.

La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da ulteriori contributi di investimento relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.

Titolo III

CONTRIBUTO PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 10.

Ambito di applicazione

Agli enti ed alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persona è accordato un contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Viene considerata, altresì, la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro i primi venti giorni del mese successivo a quello della loro effettuazione.

La denuncia delle corse bis deve essere firmata dal responsabile aziendale di esercizio.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o le autorità territoriali competenti provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali.

Art. 11.

Aggiornamento del Fondo di anzianità del personale

A copertura dell'onere derivante alle aziende dal rinnovo dei contratti di lavoro e relativi al fondo indennità di anzianità del personale, viene erogato alle aziende esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale, un contributo tale da consentire alle stesse l'aggiornamento graduale del fondo di cui sopra.

Tale contributo, che si riferisce all'anzianità maturata dal personale a tutto il 31 dicembre 1979, è pari:

a) per gli agenti assunti prima del 1° luglio 1974, alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal C.C.N.L. 12 marzo 1980 e quello previsto dal contratto ANAC 10 dicembre 1970;

b) per gli agenti assunti dal 1° luglio 1974, alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal C.C.N.L. 12 marzo 1980 e quello previsto dalla normativa regionale di cui al verbale di intesa 6 ottobre 1975 (Protocollo d'Intesa).

Per le aziende pubbliche il contributo sarà riferito al solo personale acquisito a partire dal 1° gennaio 1977, a seguito del subentro dell'azienda pubblica nei servizi già esercitati da aziende private con esclusione di quelle aziende che hanno usufruito del contributo previsto dalla legge regionale n. 14 del 20 marzo 1975.

Titolo IV

CONTRIBUTI PER IL SUBENTRO DI ENTI O DI AZIENDE NEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 12.

Ambito di applicazione

Agli enti ed alle Aziende che subentrano in tutto o in parte ed altre aziende ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unità territoriali è

concesso per una sola volta un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entità aziendali ritenuto ammissibile dalla Regione.

Il contributo non terrà conto di eventuale indennizzo a titolo di avviamento commerciale o di organizzazione aziendale.

Al prezzo di cessione, di cui al comma precedente, deve essere dedotta la quota di investimenti sovvenzionata non ammortizzata.

L'ammissione a contributo è subordinata, oltre che alla disponibilità della spesa prevista nel bilancio regionale, al preventivo parere dell'autorità di cui all'art. 1 ed è vincolata all'impegno preventivo degli enti o delle aziende subentranti a garantire l'effettuazione dei programmi di esercizio già autorizzati o di quelli prescritti dalla autorità territoriale competente.

Nel caso di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, fusione di aziende, cessione di linee fra aziende, debitamente autorizzate dalla giunta regionale in applicazione delle linee programmatiche del piano regionale dei trasporti, l'azienda cedente può procedere al trasferimento o alla alienazione di tutto o di parte del materiale rotabile che risultasse eccedente alle proprie necessità.

L'obbligo della restituzione o dell'ammortamento della quota residua di contributo già erogato al momento dell'acquisto dalla Regione e non ancora ammortizzato, viene trasferito all'azienda concessionaria che acquisti detto materiale rotabile.

Nel caso di trasferimento di personale da un'azienda ad un'altra conseguente ai provvedimenti di cui sopra, l'azienda cedente dovrà trasferire all'azienda cessionaria l'intero fondo di anzianità maturato e costituito ai sensi di legge o contratto nazionale.

Art. 13.

Misura del contributo

Il contributo è stabilito nella misura del 65 % degli investimenti previsto all'art. 12 elevata all'85 % per la quota di partecipazione pubblica assunta dai comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti.

Titolo V

Art. 14.

Competenze della giunta regionale

La giunta regionale approva entro il 31 gennaio:

i criteri cui dovrà attenersi l'autorità di cui all'art. 1 nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo;

le modalità di erogazione;

le modalità di contabilizzazione nei bilanci aziendali;

i costi standardizzati;

le tariffe.

Art. 15.

Servizi di concessione comunale

I servizi pubblici di linea concessi o gestiti dai comuni il cui onere non è stato previsto nei bilanci di previsione per l'esercizio 1981, potranno essere ammessi a contributo a condizione che gli stessi siano compresi nei programmi unitari ed integrati di esercizio in attuazione della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44.

In assenza dei programmi unitari ed integrati di esercizio vale il provvedimento di autorizzazione della giunta regionale.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Regime transitorio della delega

Fino a quando non sarà provveduto alla formazione ed approvazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio in relazione agli obiettivi da conseguire con i piani comprensoriali dei trasporti, in base a quanto disposto dalla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, i contributi di cui alla presente legge saranno direttamente erogati dalla Regione agli enti ed alle aziende di trasporto.

Art. 17.

Saldo 1981

Per la liquidazione a saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 1981, si provvede in base ai criteri contenuti nella presente legge, nei limiti dei servizi attualmente di concessione regionale.

Art. 18.

Abrogazione di leggi regionali

La presente legge abroga la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 e la legge regionale 22 aprile 1980, n. 26, salvo la definizione degli impegni già assunti prima della entrata in vigore della presente legge.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le spese previste a titolo di Fondo per gli investimenti e a titolo di Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui rispettivamente agli articoli 11 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

E' inoltre autorizzata per l'anno 1982 la spesa, integrativa rispetto al Fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico della Regione per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale, pari a L. 6.000.000.000 di cui al cap. n. 5616 del bilancio di previsione 1982.

E' inoltre autorizzata la spesa, a carico della Regione per l'anno 1982, relativa al subentro di enti o di aziende nei servizi di trasporto, pari a L. 350.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale iscritto al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.

E' altresì autorizzata la spesa a carico della Regione, per l'anno 1982, a titolo di conguaglio del fondo di anzianità del personale, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, al 31 dicembre 1979, preventivata per la quota 1982 in L. 1.000.000.000, nonché a titolo di saldo competenze, pari a L. 5.000.000.000.

All'onere di cui al precedente comma, pari a complessivi 6.000 milioni si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.

La denominazione del cap. 5615 è così modificata:

Fondo per gli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico produttiva dei servizi (art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151); con lo stanziamento derivante dall'assegnazione disposta a favore della regione Piemonte.

La denominazione del cap. 5856 è così modificata:

Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico di persone (art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151): con lo stanziamento derivante dall'assegnazione disposta a favore della regione Piemonte.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione a fianco indicata:

Cap. 5921. — Contributi in conto capitale per il subentro di enti e di aziende nei servizi di trasporto; con la dotazione di 350 milioni in termini di competenza e di cassa;

Cap. 5922. — Contributi per il conguaglio del fondo di anzianità del personale per il riconoscimento dell'anzianità pregressa al 31 dicembre 1979; con la dotazione di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa;

Cap. 5923. — Contributi in conto esercizio a titolo di saldo competenze 1981 agli enti ed aziende di trasporto; con la dotazione di 5.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per i successivi anni gli stanziamenti verranno stabiliti con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

I contributi previsti dalla presente legge, dal momento in cui è divenuto esecutivo il provvedimento della giunta regionale che li riconosce e ne determina il loro ammontare, possono essere, a richiesta degli enti e delle aziende di trasporto interessate e previa autorizzazione dell'assessorato, ceduti o delegati all'incasso o costituiti in pegno a favore di terzi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale in materia di atti dispositivi di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 20.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 luglio 1982

ENRIETTI

TRASPORTI

Modi	Categorie	Tipi
— *ad impianto fisso*	— metropolitana tradizionale	
	— metropolitana leggera	
	— tranvia	urbana suburbana estraurbana
	— filovia	urbana suburbana estraurbana
	— funicolare terrestre	
	— funicolare aerea	
	— ascensore	
	— scala o nastro mobile	
	— altre categorie	
— *stradale*	— autolinea	urbana suburbana estraurbana
— *in acque interne*	— lacuale	
	— fluviale o in canale	

(4493)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822650)